(Posizioni comuni definite dal Consiglio dell'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1995

relativa all'attuazione della posizione comune del 24 marzo 1995 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al Burundi

(95/206/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo J.11, paragrafo 2,

vista la posizione comune del 24 marzo 1995 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al Burundi [1],

DECIDE:

Articolo 1

1. Ai fini dell'attuazione della posizione comune del 24 marzo 1995 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al Burundi, e in particolare del punto 4.5 che indica che l'Unione europea è disposta ad apportare il suo sostegno all'azione dell'OUA, un contributo per un importo di 1,5 milioni di ecu è messo a disposizione dell'OUA per finanziare gli sforzi supplementari dell'OUA per l'invio di osservatori in Burundi.

Tale importo è a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

2. A norma del punto 4 della posizione comune del 24 marzo 1995, la presidenza e la Commissione, agendo nell'ambito delle rispettive competenze, definiranno con l'OUA le modalità di tale contributo.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. BARNIER

---

[1] GU n. L 72 dell'1. 4. 1995, pag. 1.